

PRINCIPI E DEFINIZIONI

www.ecocerved.it, www.ecocamere.it
@Ecocerved, @ecocamere
facebook.com/Ecocerved/

01 OTTOBRE 2020
ATTENZIONE Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data di svolgimento del seminario



1




Contenuto della sessione


- Principi generali
- Responsabilità estesa del produttore
- Priorità nella gestione
- Definizioni
- Responsabilità nella gestione
- Deposito temporaneo
- Attività particolari




2




3



4



5



6

Codice Ambientale



La **Direttiva 2018/851/UE** detta le fondamenta per:

- una gestione sostenibile dei materiali
- un utilizzo accorto, efficace, e razionale delle risorse

All'Art. 1 recita:

«La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficienza, che costituiscono **elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare** e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione.»

Con il **D.lgs. 205/10** furono introdotti nuovi concetti, come:

- **Responsabilità Estesa del Produttore**
- **Sottoprodotto**
- **Preparazione per il riutilizzo**

Il **D.lgs. 116/2020** ha modificato profondamente la normativa ambientale, modifiche che toccano molti dei suoi **punti fondamentali/strategici/organizzativi**

ecocamere

7

Codice Ambientale -> D.lgs. 152/2006



PRINCIPI GENERALI

Precauzione
Prevenzione
Sostenibilità
Responsabilizzazione

RESPONSABILITA' ESTESA DEL PRODUTTORE

PRIORITA' NELLA GESTIONE

Prevenzione
Preparazione per il riutilizzo
Riciclaggio
Recupero (compresa energia)
Smaltimento

SANZIONI / REATI

DEFINIZIONI

Rifiuto
Rifiuto pericoloso
Sottoprodotto
Rifiuto che cessa di essere tale
Produttore
Detentore
Gestione
Raccolta
Raccolta differenziata
Recupero
Smaltimento
Deposito temporaneo
Centro Comunale di raccolta
Intermediario
Commerciante
.....

ESCLUSIONI

dal campo di applicazione dei rifiuti

CLASSIFICAZIONE

Urbani – Speciali
Pericolosi / Non pericolosi
Assimilati

Tracciabilità dei rifiuti

- Registro di carico e scarico
- Formulari
- Catasto
- Tracciabilità rifiuti -> REN (registro elettronico nazionale)

Iscrizione Albo Gestori Ambientali

ORDINARIA
SEMPLIFICATA

AUTORIZZAZIONI

ORDINARIA
SEMPLIFICATA

ecocamere

8

Principi generali



Campo di applicazione e finalità

1. La Parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie..... **evitando e riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi migliorandone l'efficienza, efficienza quale elemento fondamentale per il passaggio a una economia circolare.....**
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.
3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla Parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e ... all'ambiente



Art. 177, D.lgs. 152/2006

ecocamere

9

Principi generali



- Precauzione
- Sostenibilità
- Cooperazione
- Prevenzione
- Responsabilizzazione

La gestione dei rifiuti nasce già dal coinvolgimento di tutti i soggetti, già dalle fasi di produzione, distribuzione, utilizzo, consumo dei beni da cui hanno origine i rifiuti, **secondo il principio di chi inquina paga**.

A tale fine **la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri** di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.



Art. 178, D.lgs. 152/2006

ecocamere

10

Principi generali



-> Responsabilità estesa del produttore

Per rafforzare:

- ✓ il riutilizzo,
- ✓ la prevenzione,
- ✓ il riciclaggio,
- ✓ il recupero

relativamente ai rifiuti, con uno o più decreti, **sono disciplinati regimi di responsabilità estesa del produttore.**

Regimi di responsabilità che prevedono misure per incoraggiare sin dalla loro progettazione e dalla progettazione dei componenti la capacità di ridurre l'impatto ambientale e la produzione dei rifiuti, oltre ad assicurare che quando rifiuti debbano seguire i criteri di priorità nella gestione degli stessi (art. 179).



Art. 178-bis, D.lgs. 152/2006

ecocamere

11

Principi generali



-> Regime di responsabilità estesa del produttore (Art. 183 comma 1 lett. g-bis, D.lgs. 152/2006)

le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;

-> Regime di responsabilità estesa del produttore (Art. 183 comma 1 lett. g, D.lgs. 152/2006)

qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti

ecocamere

12

Principi generali



-> Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore

È istituito il **Registro nazionale dei produttori** al quale i **soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore** sono tenuti ad iscriversi.

Sono tenuti anche i produttori con sede legale in altro Stato Membro dell'Unione che immettono prodotti sul territorio nazionale, tramite una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione al Registro (comma 6).

Registro nazionale produttori (Comma 6) -> contiene e declina il ruolo del ministero: funzione di vigilanza e controllo.

Introduce un **successivo decreto** (Comma 7) -> a cui si rimanda che definisce le modalità di vigilanza e controllo di quanto indicato al comma 6.

Sono definiti/elencati i requisiti minimi che devono rispettare i regimi di responsabilità.



Art. 178-ter, D.lgs. 152/2006

ecocamere

13

Criteri di priorità nella gestione rifiuti



L'articolo:

- **definisce un ordine di priorità** di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,

- **dispone che solo in via eccezionale e solo per flussi di rifiuti specifici sia possibile discostarsi dall'ordine di priorità** qualora **ciò sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale ed ovviamente consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione**, nel rispetto dei principi di precauzione e responsabilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi (produzione e gestione), cioè sia sul profilo socio economico che ambientale sanitario.



- × prevenzione
- × preparazione per il riutilizzo
- × riciclaggio
- × recupero di altro tipo, es. recupero energia
- × smaltimento



Art. 179, D.lgs. 152/2006

ecocamere

14

Prevenzione della produzione dei rifiuti



- Si adotta un **PROGRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE RIFIUTI**
- Programma nazionale che fissa idonei indicatori e obiettivi quali/quantitativi per la valutazione dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in esso stabilite.
- Programma nazionale comprende misure che vanno dalla promozione di modelli di produzione e consumi ecosostenibili, orientati ad una progettazione e fabbricazione di prodotti efficienti, durevoli, scomponibili, riparabili, con assenza di obsolescenza programmata....
- **Dal 5 gennaio 2021** -> ogni fornitore di un articolo (definito all'art. 3 punto 33 del Regolamento 1907/06) deve trasmettere le informazioni contenute all'art. 33, paragrafo 1 del Regolamento 1907/06 all'Agenzia europea sostanze...
- La valutazione è effettuata sulla base delle indicazioni contenute nella Direttiva 2008/98/CE (così come modificata dalla direttiva 851/2018*).



Art. 180, D.lgs. 152/2006

33) fornitore di un articolo: ogni produttore o importatore di un articolo, distributore o altro attore della catena di approvvigionamento che immette un articolo sul mercato;

Articolo 33

Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli

1. Il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al destinatario dell'articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.

ecocamere

15

Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti



Sulla base delle singole competenze:

- ° Ministero ambiente, ° Ministero agricolo, ° Regioni,
- ° Enti territoriali d'ambito ottimale, ° Comuni (se non costituiti quelli precedenti)

adottano modalità autorizzative semplificate, modalità raccolta differenziata, preparazione di riutilizzo ...

I regimi di responsabilità estesa del produttore adottano misure necessarie per garantire la preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero per i rifiuti di propria competenza.

Ove necessario e dove possibile si devono eliminare sostanze pericolose...

In funzione di procedere verso un'economia circolare è necessario conseguire obiettivi distribuiti a partire già dal 2020 fino al 2035 ...

Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata è sempre ammessa la libera circolazione (con strumenti e autorizzazioni dovute) sul territorio nazionale.



Art. 181, D.lgs. 152/2006

ecocamere

16

Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti



→

Per le frazioni di rifiuto urbano da raccolta differenziata, destinata al recupero, è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite imprese iscritte all'Albo ai sensi dell'Art.212 comma 5)

Gli Enti di governo Ambito territoriale ottimale o i Comuni possono individuare appositi spazi sui CdR:

1) per l'esposizione di beni usati e funzionanti direttamente utilizzabili finalizzata allo scambio fra privati,

2) ma anche aree adibite a deposito preliminare alla raccolta:

a. di rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e

b. alla raccolta di beni riutilizzabili

3) oltre ad aree dove è consentita la raccolta di **beni da destinare** al riutilizzo orientati alla filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati da Enti locali e dalle aziende di igiene urbana.



Art. 181, D.lgs. 152/2006

ecocamere

17

Definizione di Gestione, Recupero di materia, Riempimento di Rifiuti



Comma 1, lettera n: gestione dei rifiuti - la raccolta, il trasporto, il recupero, **compresa la cernita**, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. **Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti** le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.

Comma 1, lettera t-bis: recupero di materia - qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.

Comma 1, lettera u-bis: riempimento - qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree scavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini.



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

ecocamere

18



Definizione

e

Comma 1, lettera q): preparazione per il riutilizzo - le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

 **Art. 183 del D.lgs. 152/2006**

Condizioni per l'esercizio relativamente a Preparazione per il riutilizzo di Rifiuti

Comma 1 esercizio

L'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti (art. 183, comma 1, lettera q)), sono avviate mediante segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'art.19 Legge 241 del 7 agosto 1990.

Comma 2 entrata in vigore

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo 152/06, con successivo decreto adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **sono definite:**

- le modalità operative,
- le dotazioni tecniche e strutturali,
- i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo,
- le quantità massime impiegabili,
- la provenienza,
- i tipi e le caratteristiche dei rifiuti,
- le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati

 **Art. 214-ter del D.lgs. 152/2006**

ecocamere

19



Definizione

di

Raccolta

e

CdR

di Rifiuti

Comma 1, lettera o): raccolta - Il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento

Comma 1, lettera mm): centro di raccolta (CdR) - area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

ecocamere

20

Criteri di priorità nella gestione rifiuti



Comma 1, lettera qq): circuito organizzato di raccolta -

quale sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della Parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o **organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato** tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una **convenzione-quadro** stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti.

All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione.



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

ecocamere

21

Criteri di priorità nella gestione rifiuti



Comma 1, lettera u): Riciclaggio -

qualsiasi operazione di recupero attraverso cui **i rifiuti** sono trattati **per ottenere prodotti**, materiali o sostanze da **utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini**.

Include il trattamento di materiale organico,

ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

Comma 1, lettera t): Recupero -

qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere **ai rifiuti di svolgere un ruolo utile**, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

ecocamere

22

Criteria di priorità nella gestione rifiuti



ALLEGATO C D.lgs.152/06 (elenco non esaustivo delle operazioni di recupero)

- R1 - Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- R2 - Rigenerazione/recupero di solventi
- R3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione, e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di riempimento)
- R4 - Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici (comprese la preparazione per il riutilizzo)
- R5 - Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (compresa la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo)
- R6 - Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7 - Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- R8 - Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9 - Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R10 - Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11 - Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, come: cernita, frammentazione, compattazione, pellettizzazione, essiccazione, triturazione, condizionamento, ricondizionamento, separazione, raggruppamento prima delle operazioni indicate da R1 a R11)
- R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti)



ecocamere

23

Criteria di priorità nella gestione rifiuti



Comma 1, lettera z): Smaltimento -

qualsiasi operazione, svolta sul **rifiuto**, **diversa dal recupero** anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

ecocamere

24

Criteri di priorità nella gestione rifiuti




ALLEGATO B D.lgs.152/06 (elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento)

- D1 - Deposito sul o nel suolo
- D2 - Trattamento in ambiente terrestre
- D3 - Iniezioni in profondità
- D4 - Lagunaggio
- D5 - Messa in discarica specialmente allestita
- D6 - Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D7 - Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D8 - Trattamento biologico non specificato
- D9 - Trattamento fisico-chimico non specificato
- D10 - Trattamento fisico-chimico non specificato
- D11 - Incenerimento in mare
- D12 - Deposito permanente
- D13 - Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 (... PRETRATTAMENTO, CERNITA, FRAMMENTAZIONE, COMPATTAZIONE, PELLETTIZZAZIONE, ESSICAZIONE, TRITURAZIONE, CONDIZIONAMENTO O SEPARAZIONE PRIMA DI UNA DELLE OPERAZIONI INDICATA DA D1 A D12)
- D14 - Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
- D15 - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti)



ecocamere

25



26

Definizione di rifiuto



Rifiuto

“Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”.



Art. 183, comma 1, lett. a), D.lgs. 152/2006

CASS. PEN. - SENTENZA N 38979, AGOSTO 2017

... giova rilevare che secondo la previsione dell'art. 183, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 152/06, per "rifiuto" deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. In questa prospettiva, acquisita la suddetta qualità alla stregua di specifici elementi positivi (il fatto che si tratti di beni residuo di produzione di cui il detentore intenda disfarsi) e negativi (che gli stessi non abbiano i requisiti del sottoprodotto), **detta qualità non può venire meno in ragione di un accordo di cessione a terzi dei beni in questione, né del valore economico ad essi riconosciuto nel medesimo accordo, occorrendo fare riferimento alla condotta e alla volontà dell'originario cedente di disfarsene e non all'utilità che potrebbe trarne il cessionario.** Ne consegue la pacifica irrilevanza della destinazione del materiale rinvenuto nella disponibilità dell'imputato alla successiva commercializzazione.

ecocamere

27

Definizione di rifiuto



ESEMPI DI:

OGGETTIVO -> tutto ciò che è esausto/fuori uso: pile, batterie, olio vegetale/minerale...

SOGGETTIVO -> tutto ciò che è funzionante o esistono canali di riparazione, riuso o alternative previste dalla legge [disciplina sottoprodotti]. In questi casi è una scelta del soggetto che li detiene (mobile vecchio, computer, abbigliamento, metalli ferrosi, ...).

ecocamere

28

Definizione di rifiuto



Viene definito quando **un rifiuto è pericoloso** (Art. 183, comma 1, lett. b), D.lgs. 152/2006)

“Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del medesimo decreto” (concetto che viene ripreso anche all'art. 184 c. 4).

La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto (**art. 184 comma 5-ter**).

L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'art. 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli art. 208, 212, 214 e 216. (**art. 184 comma 5-quater**).

Comma 1, lett. b-bis: rifiuto non pericoloso -> rifiuto non contemplato al comma 1, lett. b);

ecocamere

29

Divieto di MISCELAZIONE rifiuti pericolosi



E' vietato miscelare rifiuti pericolosi con diverse caratteristiche di pericolosità, come pure rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

La miscelazione di rifiuti pericolosi con diverse caratteristiche di pericolosità, **può essere autorizzata ai sensi degli art. 208, 209, 211**, in particolare:

- rispettando le condizioni poste all'articolo 177 comma 4 (senza rischi per la salute umana e per l'equilibrio ambientale...),
- miscelazione effettuata a seguito del rilascio dell'autorizzazione (art. 208, 209, 211),
- sia conforme alle migliori tecniche possibili di cui all'art. 183, comma 1, lettera nn) [art. 5 c.1 lett. l-ter BAT].



Art. 187, D.lgs. 152/2006

ecocamere

30

Rifiuto



Comma 1, lett. b-quater: rifiuti da costruzione e demolizione quelli prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;

Comma 1, lett. d: rifiuti organici, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;"

Comma 1, lett. d-bis: rifiuti alimentari, tutti gli alimenti di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;"



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

ecocamere

31

Rifiuto



Comma 1, lettera b-ter: rifiuti urbani

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater (rifiuti) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies (attività);

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

ecocamere

32

Rifiuto

allegato L-quater

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del C.c.

ecocamere

33

Rifiuto

allegato L-quinquies

- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. (91.02)
- Cinematografi e teatri. (59.14, 90.04)
- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. (55.30)
- Stabilimenti balneari. (93.29.20)
- Esposizioni, autosaloni.
- Alberghi con ristorante. (55.1)
- Alberghi senza ristorante. (55.1)
- Casa di cura e riposo.
- Ospedali.
- Uffici, agenzie, studi professionali.
- Banche ed istituti di credito. (64)
- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. (47,...)
- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. (47.62)
- Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.

*** Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del C.c..**

*** Le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.**

- Banchi di mercato beni durevoli. (47.82, 47.89)
- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista. (96.02)
- Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- Carrozzeria, autofficina, elettrauto. (45)
- Attività artigianali di produzione beni specifici.
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. (56)
- Mense, birrerie, hamburgerie. (56)
- Bar, caffè, pasticceria. (56)
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. (47.11)
- Plurilicenze alimentari e/o miste.
- Ortofrutta, peschierie fiori e piante, pizza al taglio. (47.21)
- Ipermercati di generi misti. (47.11)
- Banchi di mercato generi alimentari. (47.81)
- Discoteche, night club. (93.29.10)

ecocamere

34

Rifiuto



Comma 1, lettera b-quinquies: rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter

si utilizzano per il calcolo degli obiettivi e preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio

non pregiudica (cambia) la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati

Comma 1, lettera b-sexies: rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione da:

- agricoltura, silvicoltura, pesca,
- fosse settiche, reti fognarie,
- impianti di trattamento acque reflue compresi i fanghi di depurazione,
- veicoli fuori uso,
- costruzione e demolizione.



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

ecocamere

35

Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti



Non rientrano (comma 1):

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio...;
- b) il terreno (**in situ**), inclusi **il suolo contaminato** non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti, relativamente alla **bonifica di siti contaminati**;
- c) **il suolo non contaminato** e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso **sito** in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;

Art. 2 DPR 120/2017

b) il "suolo" è lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, **comprese le matrici materiali di riporto** ai sensi dell'art. 3, c. 1, del DL 25/01/2012 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28.

Art. 2 DPR 120/2017

i) "sito": area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee);



Art. 185, D.lgs. 152/2006

ecocamere

36

Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti



Non rientrano (comma 1):

- f) **le materie fecali**, se non contemplate dal c. 2, lett. b), dell'art. stesso (sottoprodotti di origine animale...), **la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale** non pericoloso quali,
a titolo esemplificativo e non esaustivo :
 - ✓ -> **gli sfalci e le potature** effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali,
 - ✓ -> nonché **gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni**, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

ma

Comma 1 - NON RIENTRANO, lettera f - eliminata nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni



Art. 185, D.lgs. 152/2006

ecocamere

37

Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti



Sono esclusi (comma 2),

ma fanno riferimento a normative comunitarie o normative nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale,
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (Ce) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento, ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave di cui al D.lgs. 117/08

ma

Comma 2 - SONO ESCLUSI, lettera d-bis inserita - sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale."



Art. 185, D.lgs. 152/2006

ecocamere

38



➤ **regolamento (CE) n. 767/2009 definizione**

«**materie prime per mangimi**»: prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto di premiscele.

ecocamere

39

Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti



Sono esclusi anche:

(comma 3) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della [decisione 2000/532/Ce della Commissione del 3 maggio 2000](#), e successive modificazioni.

(comma 4) il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, e devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis [sottoprodotti] e 184-ter [cessazione di status di rifiuto].



Art. 185, D.lgs. 152/2006

ecocamere

40

Acqua di scarico -> rifiuto quando?



CASS. PEN. SEZ. III - SENTENZA N 29415, LUGLIO 2013

... sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido i reflui stoccati in attesa di un successivo smaltimento, fuori del caso delle acque di scarico, ossia quelle oggetto di diretta immissione nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento (così, ad esempio, Sez. 3, n. 22036 del 13/04/2010 Rv. 247627)

ecocamere

41

Definizione di sottoprodotto



Sottoprodotto

Qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

condizioni

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.



Art. 183, comma 1, lett. qq), D.lgs. 152/2006

criteri

possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

ATTENZIONE

All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 4001, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria [EOW].

ecocamere

42

Definizione di sottoprodotto



Nel panorama EUROPEO

Prima la giurisprudenza europea, poi la Commissione Europea con la DIRETTIVA EUROPEA 98/2008/CE introducono il concetto di sottoprodotto.

In ITALIA

la DIRETTIVA 98/2008/CE viene recepita attraverso il D.lgs. 205/2010 all'art. 184-bis, Anche se già nel D.lgs. 152/06 all'art. 183 lettera n) [definizioni] prima e successivamente con le modifiche introdotte dal Decreto 4/2008 art. 183 lettera qq) troviamo traccia di tale concetto.

Concetto rigido che viene reso più flessibile con il D.lgs. 205/2010.

ecocamere

43

Definizione di sottoprodotto



condizioni: **ESAUSTIVE e CUMULATIVE** -> quindi compresenza delle stesse.

è un regime gestionale con condizioni di favore per il produttore -> quindi l'onere per dimostrare la sussistenza delle **condizioni è a carico di colui che effettua la scelta** (sentenza 9941 del 2016).

Il soggetto (Ente o Impresa) che li produce per considerare i suoi scarti sottoprodotti deve organizzarsi, affinché possa essere in grado di dimostrare criteri e condizioni attraverso le quali è possibile considerarli sottoprodotti.

E' il produttore che fornisce una prova certa, diversamente lo scarto è rifiuto.



Art. 184-bis, comma 2, D.lgs. 152/2006

ecocamere

44

Definizione di sottoprodotto



CASS. PEN. - SENTENZA n. 9941 del marzo 2016

... La Questa Corte ha in più occasioni affermato che, presentando la disciplina relativa ai sottoprodotti **carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria in materia di rifiuti**, l'onere della prova circa la sussistenza dei presupposti e degli specifici adempimenti richiesti per la riconducibilità del materiale nel novero dei "sottoprodotti" deve essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione (da ultimo, Sez. 3, n. 333028 del 01/07/2015, Giulivi, Rv. 264203; Sez. 3, n. 17453 del 17/4/2012, Buse, Rv. 252385; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, non massimata; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504), la mancanza di tale prova comportando che i materiali in oggetto, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, debbano essere considerati, comunque, come cose di cui il detentore ha l'intenzione di disfarsi (Sez. 3, n. 29084 del 14/5/2015, Favazzo e altro, Rv.264121).

CASS. PEN. - SENTENZA n. 30206 del luglio 2018

... incombe **sull'interessato l'onere di provare che tutti i requisiti**, richiesti dall'articolo 184- bis per attribuire alla sostanza la qualifica di sottoprodotto, siano stati osservati, mentre **al giudice compete la verifica** se il materiale probatorio fornito dalla parte abbia assolto tale onere.

ecocamere

45

Sottoprodotto



- ▶ **Art. 183, comma 1, lett. qq), D.lgs. 152/2006**
- ▶ **Art. 184 - bis, D.lgs. 152/2006**
- ▶ **Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264** - Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti
- ▶ **Circolare MinAmbiente 30/5/2017** per l'applicazione del DM 264/2016
- ▶ **Un particolare sottoprodotto → Dpr 13 giugno 2017, n. 120** - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle *terre e rocce da scavo*, ai sensi dell'art. 8 del DL n. 133 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni, dalla L n. 164 del 11 novembre 2014 (art. 4)

ecocamere

46

Sottoprodotto



Fatte salve le definizioni contenute nella normativa nazionale e comunitaria vigenti, vanno **considerate anche le definizioni** contenute nel regolamento dei sottoprodotti:

- a) **prodotto**: ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica.
In molti casi è possibile identificare uno o più prodotti primari;
- a) **residuo di produzione**: ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto;
- b) **sottoprodotto**: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 184-bis del D.lgs. 152/06.



Art. 2, DM 264/2016

ecocamere

47

Sottoprodotto



Il regolamento si rivolge a tutti i **settori produttivi** da cui si originano residui che possono essere qualificati sottoprodotti, quindi **non solo ai settori interessati dalla produzione dei materiali indicati nell'allegato 1**.

Il provvedimento NON si applica:

- ai prodotti
- alle sostanze e materiali esclusi e a tutto quanto è escluso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'art. 185 D.lgs. 152/2016
- ai residui derivanti da attività di consumo

Restano **ferme le disposizioni specifiche** adottate per la gestione di specifiche tipologie di residui, es. le terre e rocce da scavo.



Art.3 DM 264/2016

ecocamere

48

Sottoprodotto



il Regolamento prevede a **livello generale** che:

- il requisito della certezza dell'utilizzo deve essere **dimostrato dal momento della produzione del residuo, fino al momento del suo impiego**
- a tale scopo il produttore e l'utilizzatore (ciascuno per la propria competenza) devono adottare **regole di natura organizzativa e gestionale (anche per le fasi di deposito e trasporto)** che consentano di identificare in ogni fase il sottoprodotto e di utilizzarlo effettivamente
- qualora, nell'ambito della gestione dei residui sia accertata **l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi**, trova applicazione la normativa in materia di rifiuti. (Art. 5 c. 1)



Art.5 DM 264/2016
Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3

ececammere

49

Sottoprodotto



Senza alcun ulteriore **trattamento** diverso dalla **NORMALE PRATICA INDUSTRIALE**

Non può essere prevista nessuna delle **operazioni che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità**, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede,

Sono possibili **operazioni che si rendano necessarie per il successivo impiego** in un processo produttivo o per il consumo.

La Commissione Europea si è espressa con una Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti nel 2007:
- la catena del valore di un sottoprodotto prevede spesso una serie di operazioni necessarie per poter rendere il materiale riutilizzabile: **dopo la produzione, infatti, esso può essere lavato, seccato, raffinato o omogeneizzato, lo si può dotare di caratteristiche particolari o aggiungervi altre sostanze necessarie al riutilizzo, può essere oggetto di controlli di qualità ecc..** La stessa Commissione precisa, inoltre, **che alcune operazioni possono essere condotte nel luogo di produzione del fabbricante, altre presso l'utilizzatore successivo, altre ancora da intermediari.**



Il D.lgs. 152/06 definisce all'art. 183, lettera s) **«trattamento»** come: *operazione di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento*



Il D.lgs. 36/2003 definito all'art. 2, lettera h) **«trattamento»** come: *attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" che si riferisce ai "processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza.*

ececammere

50

Sottoprodotto



Dalla SENTENZA della Cassazione Penale 17453 maggio 2012

Possiamo dedurre che i trattamenti da ricomprendere nella normale pratica industriale siano trattamenti / interventi che non vanno a modificare le caratteristiche merceologiche ed ambientali del residuo, ed ancora, possono essere trattamenti ed interventi posti anche su quanto di vuole sostituire (materia prima).

... la delimitazione del concetto di "normale pratica industriale" non sia agevolata dalla genericità della disposizione, certamente deve escludersi che possa ricomprendere attività comportanti trasformazioni radicali del materiale trattato che ne stravolgano l'originaria natura.

Del resto, come giustamente osservato in dottrina, richiamando anche dalla definizione del concetto di "trattamento" ricavabile dall'art. 2, comma 1, lettera h) D.lgs. 36/2003 tale attività comporta un mutamento strutturale e delle componenti chimico-fisiche della sostanza trattata, con la conseguenza che, se tale è il "trattamento", anche operazioni di minor impatto sul residuo, che altra dottrina definisce "minimali", individuabili in operazioni quali la cernita, la vagliatura, la frantumazione o la macinazione, ne determinano una modificazione dell'originaria consistenza, rientrando in tale concetto.

Se dunque è questa la nozione di "trattamento" da considerare ai fini dell'individuazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 184-bis D.lgs. 152/06, occorre verificare quando detto trattamento possa ritenersi rientrante nella normale pratica industriale.

Deve propendersi, ad avviso del Collegio, **per un'interpretazione meno estensiva dell'ambito di operatività della disposizione in esame e tale da escludere dal novero della normale pratica industriale tutti gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato.**

Tale lettura della norma, suggerita dalla dottrina e che considera conforme alla normale pratica industriale quelle operazioni che l'impresa normalmente effettua sulla materia prima che il sottoprodotto va a sostituire, sembra maggiormente rispondente ai criteri generali di tutela dell'ambiente cui si ispira la disciplina in tema di rifiuti, rispetto ad altre pur autorevoli opinioni che, ampliando eccessivamente il concetto, rendono molto più incerta la delimitazione dell'ambito di operatività della disposizione e più alto il rischio di una pratica applicazione che ne snaturi, di fatto, le finalità.

Tale soluzione interpretativa, in ogni caso, non può prescindere da un puntuale accertamento in fatto da parte del giudice del merito, il quale dovrà necessariamente analizzare, come nella fattispecie ha fatto la Corte territoriale, tutti gli aspetti significativi della vicenda processuale che consentano di verificare la effettiva sussistenza dei presupposti di applicabilità della disciplina prevista per i sottoprodotti.

ecocamere

51

Sottoprodotto



Utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale

1. Ai fini e per gli effetti dell'art. 4, c. 1, lett. c), DM 264/2016, **non costituiscono normale pratica industriale i processi e le operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti** e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente, **salvo il caso in cui siano effettuate nel medesimo ciclo produttivo**, secondo quanto disposto al c. 2.
2. **Rientrano**, in ogni caso, nella **normale pratica industriale le attività e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo**, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell'oggetto idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare ad impatti complessivi negativi sull'ambiente.



DM 264/2016 (art. 6)

ecocamere

52



Sottoprodotto



Elementi caratterizzanti

Schede tecniche

Deposito Intermedio

Trasporto

Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo

Iscrizione al registro sottoprodotti -> www.elencosottoprodotti.it



DM 264/2016
Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3

ecocamere

53



Commissione delle Comunità Europee



Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo
del 21/02/2007

Sono linee guida che si pongono come obiettivo quello di fornire:


alle autorità competenti alcuni orientamenti che permettano loro di stabilire, **caso per caso**, se determinati materiali costituiscano rifiuti

agli operatori economici **sul modo** in cui tali decisioni sono adottate

Vuole contribuire ad **armonizzare** l'interpretazione della legislazione in materia di rifiuti nell'Unione Europea

ecocamere

54



55

Un particolare Sottoprodotto → TERRE E ROCCE DA SCAVO

Il DPR 13 giugno 2017 n. 120

- disciplina le terre e rocce da scavo, ed è formato da 31 articoli e 10 allegati
- inserisce le terre e rocce d scavo nell'ambito dei sottoprodotti (art. 4) quando si verificano tutte le **condizioni previste**
- prevede delle modalità di utilizzo:
 1. al **CAPO II art.8** per cantieri di grandi dimensioni
 2. al **CAPO III art. 20** per cantieri di piccole dimensioni
 3. al **CAPO IV art. 22** per cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA.

Le terre e rocce **possono contenere materiali da riporto**, ma non superiore al 20% in peso (la metodologia di calcolo per la quantificazione dei materiali di origine antropica è indicata sull'allegato 10).

ecocamere

56



Sottoprodotto → TERRE E ROCCE DA SCAVO



Chi sono i protagonisti

PROPONENTE -> il soggetto che presenta il piano di utilizzo

PRODUTTORE -> il soggetto la cui attività materiale produce le terre e le rocce da scavo e che predispose e trasmette la dichiarazione di cui all'art. 21

ESECUTORE -> il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell'art. 17 (realizzazione del piano di utilizzo)



Elementi caratterizzanti

Piano di utilizzo

Dichiarazione di utilizzo

Deposito Intermedio

Trasporto


Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo



Art. 183, comma 1, lettera qq), del D.lgs. 152/06
DPR 120/2017

ecocamere

57



ecocamere

58

Definizione di cessazione di qualifica di rifiuto - "END OF WASTE"



Un rifiuto cessa di essere tale

quando:

è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
- esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- la sostanza o l'oggetto **soddisfa i requisiti tecnici** per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

I criteri sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, **caso per caso** per specifiche tipologie di rifiuto attraverso decreti...



Art. 184-ter, D.lgs. 152/2006

ecocamere

59

Definizione di cessazione di qualifica di rifiuto - "END OF WASTE"



I criteri indicati possono essere soddisfatti solo da un recuperatore, infatti nel regolamento europeo dei metalli ferrosi (333/2011) è indicato come:

- produttore di End of Waste il soggetto che attraverso un processo di recupero modifica il rifiuto metallo ferroso → in metallo ferroso non rifiuto,
- le operazioni di recupero soddisfano i criteri presenti negli allegati del regolamento europeo,
- il soggetto che svolge le operazioni di recupero è un soggetto che opera in base ad un' autorizzazione per il recupero di rifiuti e lo fa all'interno delle regole del regolamento stesso.

E' quindi possibile affermare che il conferimento dei non rifiuti (End of Waste) a terzi si ottiene in uscita dall'impresa che effettua il recupero.

Anche un produttore di rifiuti può iniziare un processo di recupero dei propri rifiuti (per esempio: in base al regolamento europeo 333/2011), ovviamente deve essere in possesso di una autorizzazione all'auto recupero.



Quindi si tratta di rifiuti che a seguito di un trattamento non sono più tali.

ecocamere

60



Cassazione Penale 24 febbraio 2012, n. 7374

Lo scarnificato del manto stradale - Non può essere riutilizzato quale sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 - bis del D.lgs. 152/2006, poiché non origina da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante.

Parzialmente modificata

Cons. Stato 6.10.2014, n. 4978

Il fresato d'asfalto - Può essere qualificato come sottoprodotto e non come rifiuto speciale, purché sussistano determinate condizioni: è quanto ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4978 del 6 ottobre 2014, ribadendo l'orientamento già espresso in occasione della sentenza 4151/2013.

In particolare, il Consiglio di Stato ha chiarito che il fresato d'asfalto rimosso dal manto stradale può essere considerato sottoprodotto a condizione che il detentore non se ne voglia disfare e sussistano tutti i requisiti previsti dall'art. 184 - bis del Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006).

ecocamere

61



Conglomerato Bituminoso - End of Waste

Il decreto è composto da 6 articoli e 2 allegati:

è entrato in vigore il 3 luglio 2018,

disciplina le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso in attuazione dell'art. 184-ter, c. 2 del D.lgs. 152/2006,

identifica i rifiuti che vi possono rientrare,

stabilisce chi sia **il soggetto che attesta il rispetto** dei criteri per la cessazione dello status di rifiuto,

stabilisce chi sia **il soggetto che conserva, dove e per quanto tempo** la documentazione che attesta la cessazione dello status di rifiuto,

Individua la documentazione che attesta la cessazione dello status di rifiuto.



DM n. 69 del 28 marzo 2018

ecocamere

62

Conglomerato Bituminoso - End of Waste



Definizioni

Conglomerato bituminoso -> rifiuto (170302 - miscele bituminose ...[non pericolose]) costituito da inerti e leganti bituminosi, proveniente da:

- operazioni di fresatura a freddo di strati di pavimentazioni (fresato d'asfalto prodotto mediante fresatura degli strati di asfalto stradale)
- dalla demolizione di pavimentazioni

Granulato di Conglomerato bituminoso -> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

Lotto -> insieme di granulato conglomerato bituminoso <= a 3.000 m³

Produttore -> gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di granulato di c.b.

Dichiarazione di conformità -> dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore che attesta le caratteristiche del granulato di c.b.

Autorità competente -> autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis Parte II o del Titolo I Capo IV Parte IV del D.lgs. 152/06



Art. 2, DM n. 69/2018

ecocamere

63

Disciplina della cessazione di qualifica di rifiuto



altri - End of Waste

Regolamenti ministeriali sulla disciplina dell' EOW:

Dm Ambiente 14 febbraio 2013, n. 22 - EoW che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari – CSS

Dm Ambiente 15 maggio 2019, n. 62 - EoW per i prodotti assorbenti per la persona (PAP)

Dm Ambiente 31 marzo 2020, n. 78 - EoW per la gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso (Pfu)

Il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha firmato il regolamento recante la disciplina per l'end of waste (cessazione della qualifica di rifiuto) di carta e cartone

Regolamenti europei in materia di EOW:

- rottami metallici (Regolamento n. 333/2011)
- vetro (Regolamento n. 1179/2012)
- rame (Regolamento n. 715/2013)

Tutti direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell'Unione europea

ecocamere

64

Produttore del rifiuto



Produttori di rifiuti

- il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) oltre a
- chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

La modifica:

interviene sulla definizione di produttore comprendendo in tale definizione anche quella di **DETENTORE** (art. 183, lettera h. – persona fisica o giuridica che ne è in possesso),

riprende quanto indicato nella sentenza della CASSAZIONE PENALE SEZ. III 36963/2005 e 4957/2000 (che recita: deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione del rifiuto, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile tale produzione).

Quindi i produttori di rifiuti:

- sono responsabili della corretta gestione del rifiuto come indicato all'art. 188 (vale a dire nella intera catena del trattamento);
- devono gestire i rifiuti in conformità a quanto indicato negli articoli 177, 179.



Art. 183, comma 1, lett. f), h), D.lgs. 152/2006

ecocamere

65

Produttore del rifiuto



CASS. PEN. - SENTENZA n. 11029 del 16 marzo 2015

.... l'appaltatore, in ragione della natura del rapporto contrattuale, che lo vincola al compimento di un'opera o alla prestazione di un servizio con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio è, di regola, il produttore del rifiuto su di lui gravano, quindi, i relativi oneri, pur potendosi verificare, come osservato in dottrina, casi in cui, per la particolarità dell'obbligazione assunta o per la condotta del committente, concretatasi in ingerenza o controllo diretto sull'attività dell'appaltatore, detti oneri si estendono anche a tale ultimo soggetto.

La verifica delle singole posizioni costituisce, peraltro, un accertamento in fatto demandato al giudice del merito.

CASS. PEN. - SENTENZA n. 223 del 9 gennaio 2018

... in più circostanze da questa Corte affermato e ribadito, in ipotesi di esecuzione di lavori attraverso un contratto di appalto, è l'appaltatore che - per la natura del rapporto contrattuale da lui stipulato ed attraverso il quale egli è vincolato al compimento di un'opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio dell'intera attività - riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto; da ciò ne deriva che gravano su di lui, ed in linea di principio esclusivamente su di lui, gli obblighi connessi al corretto smaltimento dei rifiuti rivenienti dallo svolgimento della sua prestazione contrattuale, salvo il caso in cui, per ingerenza o controllo diretto del committente sullo svolgimento dei lavori, i relativi obblighi si estendano anche a carico di tale soggetto.

ecocamere

66

Produttore del rifiuto



CASS. PEN. - SENTENZA n.1581 del 16 gennaio 2018

... la Corte ha affermato che l'appaltante *nell'ipotesi del subappalto* non ha alcun obbligo giuridico di intervenire nella gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta subappaltatrice né di garantire che la stessa venga effettuata correttamente.

CASS. PEN. - SENTENZA n. 19152 del 4 maggio 2018

....questa Corte, secondo la quale, *in caso di appalto, la responsabilità della stazione appaltante*, in relazione alla eventuale produzione di rifiuti derivanti dalla esecuzione della prestazione dedotta in obbligazione contrattuale, e ciò deve valere tanto più ove il fatto concernente la eventuale gestione di rifiuti sia esulante rispetto alla immediata esecuzione di quanto dedotto in contratto, è **limitata ai casi in cui sia stata dimostrata un'ingerenza nella esecuzione dell'opera ovvero un controllo diretto su quest'ultima da parte del committente**, tale da comportare l'estensione anche a carico di questo dei doveri diversamente concernente il solo soggetto appaltatore (Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 marzo 2015, n. 11029).

ecocamere

67

Produttore del rifiuto



Sulla figura del produttore giuridico ci sono diverse sentenze che è possibile riassumere così:

produttore materiale (appaltatore), laddove non subisca un'ingerenza nella propria attività da parte del **produttore giuridico (committente)**, sarà tenuto ad adoperarsi affinché vengano poste in essere tutte quelle azioni necessarie ad una corretta **gestione del rifiuto** (*classificazione, tracciabilità [registri, fir, ...]* , corretto avvio a *trasporto/recupero/smaltimento* per il tramite di soggetti all'uopo autorizzati). Sullo stesso graveranno, inoltre, precisi **oneri di vigilanza** in ordine alla correttezza degli altri soggetti coinvolti nella c.d. *filiera del rifiuto*, sino alla ricezione – e conseguente conservazione - della c.d. *IV copia del FIR*.

Quindi **un'ingerenza sull'operatività** da parte del **produttore giuridico (committente)** riporta in capo a se stesso delle responsabilità.

L'**obbligo di vigilanza** del committente risorgerà solo alla presenza di una penetrante attività di *direzione e controllo*, volta a privare l'appaltatore della discrezionalità insita nelle sue scelte.

Quanto detto nei rapporti fra *committente e appaltatore* si estendono nei rapporti fra questo (*appaltatore*) e *subappaltatore*.

Ciò tuttavia non deve portare il committente a disinteressarsi totalmente degli obblighi su di lui gravanti.

ecocamere

68

Oneri del Produttore



Priorità:

- autosmaltimento dei rifiuti
- conferimento a terzi autorizzati
- conferimento al servizio pubblico di raccolta previa convenzione

**DIVIETO DI
ABBANDONO**

- *Rispetto limiti deposito temporaneo*
- *Registri carico e scarico*
- *Conferimento a soggetti autorizzati/iscritti*
- *Formulario*

Il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in città e non solo **sta sempre più aumentando**, creando degrado e inquinamento ambientale.

Si hanno costi elevati per ripristinare lo stato dei luoghi, inoltre non sempre è possibile, non sempre viene fatto. Questi costi ricadono comunque su tutti i cittadini.

E' un fenomeno che è possibile combattere e diverse sono le azioni che possono essere intraprese:

- **Un'azione educativa** rivolta a tutta la popolazione, ma soprattutto alle nuove generazioni, a partire dalle scuole di ogni ordine e grado.
- **Partecipazione attiva di tutti cittadini.**
- **Repressione** da parte degli organi di controllo (Corpo Forestale dello Stato, Polizia Provinciale, ..., NOE).
- **Politiche** adatte per incentivare la raccolta differenziata con la previsioni di contributi economici per incrementarla.



Art. 188 e seg., D.lgs. 152/2006



Art. 192, D.lgs. 152/2006

ecocamere

69

Produttore



Art. 188, comma 1 D.lgs. 152/2006

Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

ma

Produttore iniziale o altro detentore:

- provvede direttamente** al loro trattamento
- o li **affida** a intermediario commerciale
- o li **consegna**:

- ad un raccoglitore/trasportatore iscritto (Albo art. 212) che consegneranno a impianti autorizzati o a CdR
- o ad altro soggetto che effettua le operazioni di trattamento

Costi: sostenuti ad ogni soggetto ognuno per la propria parte

La consegna a terzi non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di trattamento

ancora →

ecocamere

70

Produttore



La responsabilità del produttore/detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti:

- a) al servizio pubblico di raccolta;
- b) a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto la 4 copia del FIR entro i 3 mesi dalla data di conferimento al trasportatore (inizio trasporto) o alla scadenza ne abbia dato comunicazione alle autorità competenti, per i conferimenti transfrontalieri il termine è elevato a 6 mesi e la comunicazione alla Regione o provincia autonoma.
- c) **(comma 5) Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.**

ecocamere

71

Principio della Corresponsabilità



La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti



Art. 178, D.lgs. 152/2006

CASS. PEN. - SENTENZA n. 13363 del 10 aprile 2012

Emerge, infatti, dall'esame degli art. 188, 193 e ss. del D. Lgs. n. 152 del 2006 che **tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento** mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento.

ecocamere

72

COSTRUIAMO UN PERCORSO



Cosa fanno l'Impresa o l'Ente quando produttori di Rifiuti – ADEMPIMENTI

- codificare il rifiuto prodotto assegnando, quando dovuto, il codice di pericolo HP per i rifiuti classificati pericolosi
- effettuare analisi se e quando necessarie
- effettuare caratterizzazione, schede di omologa
- effettuare campionamenti
- gestire il deposito temporaneo
- nuova tracciabilità dei rifiuti se obbligati (iscrizione al REN)
- gestire il registro di carico/scarico e i formulari se obbligati
- generare e presentare il MUD se obbligati

ecocamere

73

COSTRUIAMO UN PERCORSO



Cosa fanno l'Impresa o l'Ente quando gestori di Rifiuti – ADEMPIMENTI

- Rispettare (monitorare) le condizioni dell'Autorizzazione (scadenza , quantità, prescrizioni, stoccaggi ecc.)
- Rispettare (monitorare) le condizioni dell'Iscrizione Albo (scadenza , quantità, prescrizioni, ecc.)
- iscrizione al REN se obbligati
- gestire il registro di carico/scarico e i formulari
- generare e presentare il MUD

ecocamere

74

Classificazione



Art. 184, comma 1 D.lgs. 152/2006 -> I rifiuti sono classificati secondo l'origine:

Comma 2 - Sono rifiuti urbani

i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter (**richiama alla definizione già data**)

Comma 3 - Sono rifiuti speciali

i rifiuti prodotti da:

- a) attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- d) lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- e) attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- f) attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- g) attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, **delle fosse settiche e delle reti fognarie**;
- h) attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter (**urbani**);
- i) veicoli fuori uso.

ecocamere

75

Assimilazione rifiuti urbani



E' Competenza dello Stato determinare (con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente) **i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione**, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.



Art. 195, comma 2, lettera e), D.lgs. 152/2006

sono i COMUNI che concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e assimilabili con appositi regolamenti.

L'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, deve avvenire secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) -> la cui determinazione è legata a Decreti ad oggi non ancora emanati.



Art. 198, comma 2, D.lgs. 152/2006

ecocamere

76

Assimilazione rifiuti urbani



È inserito il comma 2-bis →

- Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani (da definizione) previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.



Art. 198 del D.lgs. 152/2006

Comma 10.

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.



Art. 238 del D.lgs. 152/2006

ecocamere

77

Assimilazione rifiuti urbani



Comma 5 - Al fine di consentire ai **sogetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti** il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli **articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli allegati L-quater e L-quinquis, introdotti dall'articolo 8 presente decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021.**



Disposizioni finali Art. 6 del D.lgs. 116/2020

ecocamere

78

Attribuzione codici EER



Art. 184, comma 4, 5 D.lgs. 152/2006 ->

Comma 4 - Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui **all'allegato I** della Parte quarta del presente decreto.

Comma 5 – L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'art. 183.

La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 (elenco dei rifiuti) della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti.

ecocamere

79

Attribuzione codici rifiuti –

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)



L'esatta attribuzione del codice CER è di fondamentale importanza per la individuazione delle più appropriate modalità di trasporto, trattamento o smaltimento dei rifiuti.

Va seguita **una procedura** che deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista.

Il PRODUTTORE deve:

- **identificare il processo produttivo** che ha originato il rifiuto consultando i **capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20**.
E' possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi, in funzione delle varie fasi della produzione.
Per esempio: un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti).
- **ricercare tra i sotto-capitoli quello indicante la propria attività specifica** e quindi la tipologia di rifiuto che si intende gestire (recupero/smaltimento).

Allegato D Parte IV, D.lgs. 152/2006

Linee guida ISPRA sulla classificazione dei rifiuti (Delibera SNPA [SISTEMA NAZIONALE PER PROTEZIONE AMBIENTE] 61 DEL 27/11/2019



ecocamere

80

Attribuzione codici rifiuti –

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)



Inoltre

- ❑ Se nessuno dei codici dei capitoli suddetti risulta adeguato, occorre esaminare i capitoli **13, 14, 15**
 - ❑ Se il rifiuto non è ancora correttamente individuato, occorre utilizzare il capitolo **16**
 - ❑ Se il rifiuto non è ancora individuabile, è necessario utilizzare come ultime due cifre il codice '99' preceduto dalle quattro cifre che corrispondono al capitolo e al sotto-capitolo relativo all'attività.
- Si evidenzia in particolare che ai sensi di tale procedura l'utilizzo dei CER 99 ha carattere residuale.



Allegato D Parte IV, D.lgs. 152/2006

Linee guida ISPRA sulla classificazione dei rifiuti (Delibera SNPA [SISTEMA NAZIONALE PER PROTEZIONE AMBIENTE] 61 DEL 27/11/2019)

ecocamere

81

Attribuzione codici rifiuti –

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)



Abbiamo parlato di **una procedura**, vale a dire una relazione, un insieme di documentazione che aiuti ad identificare il codice del rifiuto e le sue caratteristiche:

- ❑ individuare il ciclo produttivo e la sua caratterizzazione
- ❑ definire i flussi di rifiuti generati dal ciclo produttivo
- ❑ individuare le possibili fonti di pericolosità e le tipologie di sostanze pericolose
- ❑ classificare le sostanze pericolose
- ❑ verificare la sussistenza di una o più classi di pericolo
- ❑ acquisire tutte le informazioni utili a classificare il rifiuto
- ❑ attribuire il codice del rifiuto e le classi di pericolo (quando pericoloso)

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 61/2019, riquadri 2.1, 2.2]

ecocamere

82

Deposito Temporaneo



Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, **ai sensi dell'art. 185-bis**.

Art. 185-bis

1. Nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci (**nulla di diverso**)

b) **esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore**, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita (**RAEE o altri similari**)

c) **per i rifiuti da costruzione e demolizione**, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti (**novità assoluta**)



Articolo 183 comma 1 lettera bb) del D.lgs. 152/2006

ecocamere

83



2. Effettuato alle seguenti condizioni:

a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: **con cadenza almeno trimestrale**, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito **raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi**. In ogni caso, **allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno** (**nulla di diverso**)

c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute (**nulla di diverso**);

d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose (**nulla di diverso**).

3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e **non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente**."



Art. 185-bis

ecocamere

84

Condizioni per il Deposito Temporaneo -> sintesi



Il deposito temporaneo è parte della produzione, non necessita di autorizzazione preventiva, devono essere rispettate le condizioni indicate nella definizione stessa, resta nella sfera di controllo dello stesso produttore.

Le **norme tecniche** relative al deposito temporaneo dei rifiuti sono, al momento riconducibili a quelle che ritroviamo nella Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84 - capitolo 4.1.

Si riferiscono allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti (prevedono misure di contenimento, separazione di materiali incompatibili, etichettatura, idoneità degli imballi, ecc.), ma i principi enunciati rappresentano, ad oggi, una linea guida per le caratteristiche del deposito temporaneo.

Il deposito Temporaneo deve essere effettuato:
per **categorie omogenee** di rifiuti e
nel rispetto delle relative **norme tecniche**

Per i rifiuti pericolosi, nel **rispetto delle norme che disciplinano:**

- il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti,
- l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

L'accumulo disordinato dei rifiuti, tra di loro eterogenei, configura **il deposito incontrollato.**

ecocamere

85

▶ Il deposito temporaneo



Abrogate le deroghe sul deposito temporaneo dei rifiuti

La Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del DL 34/2020 ("Decreto Rilancio"), recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, data di entrata in vigore stabilita al 19 luglio 2020.

Nell'ambito delle misure per l'ambiente del Decreto (Capo VII), l'articolo 228 bis abroga le deroghe ai limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti vigenti dallo scorso 30 aprile.

Il deposito temporaneo torna quindi alle condizioni ordinarie di legge.

ecocamere

86

Luogo di produzione



Cass. Pen. 18 luglio 2011, n. 28204

“Il luogo rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo non è circoscritto al solo luogo di produzione, potendosi eventualmente estendere ad altro sito nella disponibilità dell'impresa, a tal fine è necessario che vi sia un collegamento funzionale con quello ove la produzione avviene”.

Cass. Pen., sez. III 8 febbraio 2013, n. 6295

“Il collegamento funzionale tra luogo di produzione del rifiuto e quello del deposito temporaneo deve essere interpretato in modo restrittivo, intendendosi come legame funzionale tra luogo di produzione dei rifiuti e contiguo terreno di deposito degli stessi.”

Cass. Pen., sez. III 30 ottobre 2018, n. 49674

Il deposito che non rispetta le condizioni richieste dall'art. 183 del D.lgs. 152/2006, anche se collegato funzionalmente al luogo di produzione del rifiuto, non può essere qualificato come "temporaneo".


la Suprema Corte ha ricordato che la contiguità tra le due aree (di produzione e di deposito) non è l'unica condizione posta dall'art. 183 del D.lgs. 152/6 affinché possa si possa parlare di "deposito temporaneo".

La norma richiede precise condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche.

ecocamere

87

Condizioni per il Deposito Temporaneo - altre



ecocamere

88

Costruiamo un percorso

Lavorazione del tessuto (processo di produzione in un'impresa tessile)
Oltre a produrre i **prodotti**,
si ha una produzione di uno scarto come ad esempio **fibre tessili lavorate**



possano essere considerati dei "sottoprodotti" e non dei rifiuti, escludendoli dall'applicabilità di una severa normativa

In quanto detentore: mi disfo, ho l'intenzione, ho l'obbligo di disfarmi? -> **RIFIUTO**

- come tale li gestisco,
- **applico la severa normativa** relativa a questi ultimi

↓
↓
↓
RECUPERO
SMALTIMENTO

Ho un'alternativa?

Posso considerarli dei -> **SOTTOPRODOTTI** ?

- Ottengo effetti positivi per l'ambiente,
- diminuisco la produzione di scarti da recuperare / smaltire e
- di conseguenza l'utilizzo di materie prime vergini.

ALTRI PROCESSI PRODUTTIVI

COME
CON QUALI STRUMENTI
QUALI REGOLE

89

Costruiamo un percorso

SOTTOPRODOTTI

COME
CON QUALI STRUMENTI
QUALI REGOLE



COME

Il sottoprodotto deve tornare come era all'origine -> **una massa fibrosa**

CON QUALI STRUMENTI - QUALI REGOLE

Da effettuarsi con una serie di azioni/lavorazioni: lavaggio, asciugatura,, stracciatura, battitura, ..., sfilacciatura.

Passaggi che possono essere effettuati sulla base delle esigenze del COMMITTENTE.

Utilizzando documentazione contrattuale e/o scheda tecnica

Predisponendo un efficace sistema di **TRACCIABILITA'** che permetta di verificare l'uso certo del sottoprodotto:

cosa e quanto prodotto => dove viene destinato e come si utilizza

ATTRAVERSO CHI

Il COMMITTENTE realizza e coordina tutta la prima fase della filiera fino ad ottenere il materiale da reintrodurre nel ciclo tessile, opera come **UTILIZZATORE**, risulterà nel contratto e nella documentazione tecnica


-> **dovranno garantire la sussistenza delle condizioni presenti nella normativa**

Il **COMMERCIANTE** può essere partecipe ad una mera transazione del materiale tal quale,


-> **spostandolo dal produttore ad un successivo utilizzatore, in questo caso si inquadra come**

INTERMEDIARIO (anche in questo caso presente sulla scheda tecnica in apposito campo)

90



91



92

Alcuni dettagli legati ad attività particolari



Comma 1) Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da **attività di manutenzione alle infrastrutture**, e **degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi**, effettuata dal gestore dell'infrastruttura a rete, può coincidere con:

- la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva,
- con la sede locale del gestore della infrastruttura per il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione,
- ma anche con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

La valutazione tecnica (comma 2) è eseguita non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.



Art. 230, D.lgs. 152/2006

ecocamere

93

Alcuni dettagli legati ad attività particolari



Comma 3) Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da **attività manutentiva**, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, **dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.**

Comma 1-bis) I rifiuti derivanti dalla attività di **raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali**, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.

Comma 4) Eliminato il riferimento al luogo di tenuta del registro di carico e scarico per queste attività



Art. 230, D.lgs. 152/2006

ecocamere

94

Alcuni dettagli legati ad attività particolari



Comma 11) I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di cui all'articolo 230 possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, così come definito dal medesimo articolo.

Per rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis.



Art. 190, D.lgs. 152/2006

ecocamere

95

Alcuni dettagli legati ad attività particolari



Comma 5) I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.

ATTENZIONE -> Quando si parla di:

pulizia manutentiva delle reti fognarie (200306 – rifiuto della pulizia delle fognature) il produttore è il soggetto che svolge tale attività,

se trattasi di **SPURGO FOSSE SETTICHE e BAGNI CHIMICI** (200304 – fanghi delle fosse settiche) Il produttore è il proprietario / titolare della fossa o del bagno chimico quindi si rientra nelle situazioni generali e lo spurghista resta un soggetto terzo [trasportatore].

Eliminato il riferimento all'adesione al sistema SISTRI



Art. 230, D.lgs. 152/2006

ecocamere

96



Alcuni dettagli legati ad attività particolari

Comma 4) I rifiuti provenienti da **attività di manutenzione o assistenza sanitaria** si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.



Art. 266, D.lgs. 152/2006

ecocamere

97



Alcuni dettagli legati ad attività particolari

Un aspetto fondamentale nelle attività di manutenzione è quindi stabilire:

- **chi sia il produttore del rifiuto e**
 - **quale il luogo di produzione:**
 - Il rifiuto si genera nel momento in cui si svolge l'attività di manutenzione.
 - Chi svolge l'attività di manutenzione è il produttore del rifiuto.
 - Il luogo dove è svolta l'attività di manutenzione si configura come luogo di produzione del rifiuto.
- Per quanto riguarda il formulario →

ecocamere

98



Comma 18 – attività sanitaria

*I rifiuti provenienti da assistenza **sanitaria domiciliare**, ai fini del deposito e del trasporto, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio dell'operatore che svolge tali attività.*

La movimentazione di quanto prodotto dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto:

- **non comporta l'obbligo di fir e**
- **non necessita di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 212.**

L'articolo 266 comma 4 viene abrogato



Art. 193 del D.lgs. 152/2006

ecocamere

99



Comma 19 - attività di manutenzione, piccoli interventi edili e attività legge 82 del 25 gennaio 94 [attività' di pulizia, di disfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione]

I rifiuti si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.

*Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, **in alternativa al fir, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante:***

- *il luogo di effettiva produzione,*
- *tipologia e quantità dei materiali,*
- *indicando il numero di colli o una stima del peso o volume,*
- *il luogo di destinazione.*

L'articolo 266 comma 4 viene abrogato



Art. 193 del D.lgs. 152/2006

ecocamere

100



Comma 20 - Per le attività di cui all'articolo 230, commi 1 e 3

[. comma 1) manutenzione alle infrastrutture,
. comma 3) attività manutentiva effettuata da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture],

con riferimento alla movimentazione del materiale tolto d'opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, questi sono accompagnati dal documento di trasporto (DDT) attestante:

- il luogo di effettiva produzione,
- tipologia e quantità dei materiali,
- indicando il numero di colli o una stima del peso o volume,
- il luogo di destinazione.



Art. 193 del D.lgs. 152/2006

ecocamere

101

Regime Autorizzativo



IMPIANTI

con autorizzazione unica alla realizzazione e gestione:

- Ordinaria REGIONE
- Semplificata PROVINCE



ATTIVITA'


di raccolta, trasporto, intermediazione,

- Ordinaria
- Semplificata

ALBO GESTORI
AMBIENTALI

ecocamere

102



103

ATTIVITA'

L'iscrizione all'ALBO GESTORI AMBIENTALI è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

Costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti e per le altre attività l'iscrizione **abilita allo svolgimento delle attività** medesime.

L'Albo è strutturato in:

- **Comitato nazionale** con sede presso il Ministero dell'Ambiente.
- **Sezioni Regionali** istituite presso le CCIAA capoluoghi di regione e Province autonome (Trento / Bolzano).
- La **domanda di iscrizione all'Albo** è presentata alla sezione regionale dove è stabilita la sede legale dell'impresa.
- L'iscrizione deve essere rinnovata: ORDINARIA ogni 5 anni, SEMPLIFICATA ogni 10 anni
- Per il mantenimento di tali iscrizioni le imprese sono soggette al **versamento di un diritto annuale**.

Il 3 giugno 2014 è entrato in vigore il nuovo Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

Decreto Interministeriale n. 120/2014

104

Perché è importante quanto abbiamo visto:

Rappresentano: **conoscenza, competenze, ruoli**



I concetti affrontati, sicuramente non esaustivi, assieme ai principali riferimenti normativi e legislativi possono contribuire a formare una nuova figura professionale che si sta delineando: **Esperto del Sistema Rifiuti → ESR.**



Figura che potrebbe avere un ruolo tecnico / logistico ma anche amministrativo, prestare la sua professionalità in tutta la filiera della gestione dei rifiuti: dalla loro produzione, al loro trattamento, attraverso il trasporto.

Coordina professionalità specifiche richieste nei diversi settori:

 Informazioni sostanziali per orientare il rifiuto ad un corretto trattamento, ma anche per capire se è possibile applicare le condizioni del SOTTOPRODOTTO od una ESCLUSIONE.	 Produzione -> <ul style="list-style-type: none">• conoscere in modo dettagliato il processo produttivo per determinare quali siano i rifiuti prodotti,• attribuire correttamente le classi di pericolo (HP) ai rifiuti pericolosi ai sensi del Regolamento n. 1357/2014,• predisporre la scheda di caratterizzazione (se necessita)....	 Trasporto -> <ul style="list-style-type: none">• attribuire correttamente le classi di pericolo (HP) serve anche per organizzare la fase del trasporto e predisporre la relativa documentazione: ADR, RID, IMDG...,• verificare la validità delle iscrizioni Albo Gestori,• compilazione o controllare i documenti di trasporto dei rifiuti (FIR).	 Trattamento -> <ul style="list-style-type: none">• la scelta del processo di trattamento si basa su scelte legate all'impatto ambientale e all'aspetto economico. Valutazioni [art. 178 D.lgs. 152/06] improntate ai principi di: precauzione, prevenzione, sostenibilità, responsabilizzazione, oltre al principio di chi inquina paga e ai criteri di: efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnico/economica,• altro aspetto da considerare è la priorità nella gestione dei rifiuti [art. 179 D.lgs. 152/06] -> la piramide rovesciata.
--	---	--	--

Le basi di questa nuova figura si intravedono nella legge n. 4 del 14 gennaio 2013, recante norme in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi, oltre ad una **PRASSI DI RIFERIMENTO -> UNI/PdR 60:2019**

ecocamere

105

Ecocerved
MUD Telematico
Banca Dati Albo gestori ambientali
Registro F-gas
Elenco Sottoprodotti
CircolaRAEE
MUD Semplificato
Banca Dati F-gas
EcoDesk
Registro Pile
MUD Comuni
Albo gestori ambientali

106